

TRIBUNALE DI SAVONA

SEZIONE LAVORO

Ricorso nel merito (con richiesta di autorizzazione della notifica ai controinteressati ai sensi dell'art. 151 cpc)

La sig.ra SANTAGATA avv. Maria Vittoria, nata a Massafra (TA) il 15.6.1971 (C.F.: SNT MVT 71H55 F027H), residente a Milazzo (ME), Via Tommaso De Gregorio, s.n., domiciliata, ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni, presso l'avv. Giovanni Marchese (C.F.: MRC GNN 63A30 F158B – pec: marchese.giov@pec.giuffre.it, fax 090/679645), che lo rappresenta e difende per procura posta in calce al presente atto, con domicilio anche presso lo studio dell'avv. Daniela Rosano (fax 019827996 – pec: daniela.rosano@ordineavvocatisv.it), in Savona, Via Verzellino, 6/1,

premesso

che la prof.ssa Maria Vittoria Santagada è docente di posto comune, per la classe di concorso A046 (scienze giuridico – economiche), in servizio, con sede di titolarità presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Savona, ed assegnata all'Istituto Superiore “Mazzini - Da Vinci” di Savona;

che la ricorrente è portatrice di handicap (come riconosciuto dal verbale di visita medica presso l'Inps di Messina del 26.3.2018) e titolare del beneficio della precedenza assoluta “ex lege” 5.2.1992 n. 104 (art. 21, comma 1), come statuito dal decreto di omologa ex art. 445 bis, comma 5, cpc, del Giudice del Lavoro del Tribunale di Barcellona P.G. del 12.4.2019 con cui è stata riconosciuta una invalidità superiore ai due terzi (82%) a far data dal mese di dicembre 2016;

che la deducente ha partecipato alle operazioni di mobilità per l'anno scolastico 2019/2020, presentando presso la sede scolastica di titolarità, la domanda di trasferimento interprovinciale, dove ha rappresentato (allegando la relativa documentazione) di essere titolare di precedenza assoluta “ex lege” n. 104/1992, e dove ha indicato, come sede di preferenza, nell'ordine, il Comune di Milazzo (e quindi tutte le scuole esistenti all'interno di esso), il Comune di Barcellona P.G. (e quindi tutte le scuole



esistenti all'interno di esso), poi, la provincia di Messina (e quindi tutte le scuole esistenti al suo interno), nonché la Scuola ITTL Caio Duilio di Messina; ed ancora, le provincie viciniore di Catania, Palermo, Cosenza, Ragusa, Reggio Calabria, Roma, Enna, Catanzaro e Napoli;

che, nonostante il possesso di tale precedenza assoluta, con email del 24.6.2019, il MIUR ha comunicato alla prof.ssa Santagada che il movimento richiesto non era stato accolto, con la conseguenza che la stessa è rimasta nella sede di titolarità a Savona presso l'I.I.S.S. Mazzini – Da Vinci;

che tale rigetto è, assolutamente, illegittimo dal momento che, per le operazioni di mobilità 2019/2020, vi erano posti disponibili che sono stati assegnati a colleghi privi di tale precedenza, con la conseguenza che la ricorrente è rimasta titolare di una sede di lavoro situata ad una distanza di circa 1.200 km rispetto alla propria residenza, con gravissimo pregiudizio ed in violazione della normativa sopra richiamata;

che, infatti, come si evince dall'elenco dell'organico di diritto dell'USP di Messina, approvato con decreto del dirigente n. 10326 del 13.6.2019, risultavano disponibili per le operazioni di mobilità, per l'anno scolastico 2019/2020, sui posti A046 Scienze Giuridico Economiche, un posto a Messina (presso l'ITTL "Caio Duilio") ed un posto in provincia di Messina, a S. Agata di Militello (presso l'ITI Torricelli); e, quindi, n. 34 posti sul potenziamento a Messina e provincia;

che, in ogni caso, per quanto si evince dal bollettino dei trasferimenti dell'USP di Messina del 24.6.2019, approvato con il decreto del dirigente n.10809 del 24.6.2019 (di cui si allega anche uno stralcio, relativo alla classe di concorso A 046), i posti indicati per la classe di concorso A046 – Scienze Giuridico Economiche, benchè richiesti con la domanda di trasferimento, risultano assegnati a docenti non titolari della precedenza assoluta "ex lege" n. 104/1992, in pregiudizio della ricorrente; né si ha conoscenza a chi sono state assegnate le cattedre disponibili sul potenziamento;

che, in ordine alle operazioni di mobilità in oggetto relative all'a.s. 2019/2020, appare evidente la lesione del diritto soggettivo della ricorrente, perché il beneficio della precedenza della legge 104/1992 (art. 21, comma 1) è assoluto e si applica a



tutti i lavoratori portatori di handicap con grado di invalidità superiore a due terzi; per quanto anche, espressamente, confermato per i lavoratori della scuola (art. 601 D.Lgs n. 297/1994) per i quali si parla di precedenza assoluta; ed, ovviamente, anche secondo i principi generali delle fonti, non può trovare limitazioni alcune né regolamentazione meno che mai da norme di natura contrattuale, come il CCNI sulla mobilità del 6.3.2019 (applicato dal MIUR nel caso di specie), che, sul punto (art. 13), deve essere disapplicato; ma anche perché non può essere riconosciuto tale beneficio solo ai trasferimenti provinciali e non anche a quelli interprovinciali e/o, comunque, subordinando i secondi ai primi, perché in tal modo verrebbero violati, oltre alla legge 104/1992 ed al D.Lgs 297/1994 che la richiama, i principi costituzionali di uguaglianza e di parità di trattamento, di diritto al lavoro, e diritto alla salute, oltre che in particolare l'art. 38 della Costituzione di cui la legge 104/1992 è diretta ed immediata applicazione;

che, quindi, il beneficio di cui si tratta costituisce una precedenza assoluta nelle operazioni di mobilità (**e quindi sui posti dichiarati disponibili per tali operazioni**) non limitabile, nemmeno in parte, dalla contrattazione collettiva;

che, pertanto, alla luce dei fatti di causa e tenuto conto delle superiori considerazioni di diritto, deve ritenersi palese la lesione del diritto soggettivo della ricorrente e, quindi, l'illegittimità "in parte qua" del CCNI sulla mobilità del 6.3.2019 (tra cui l'art. 13 sul sistema delle precedenze), come anche dell'O.M. n. 203 dell'8.3.2019 (tra cui l'art. 9, comma 12, che richiama, sul punto, il citato CCNI sulla mobilità), che vanno disapplicati; applicandosi direttamente quanto previsto dall'art. 21, comma 1, della legge 104/1992, richiamata dall'art. 601 del D.Lgs n. 297/1994;

che, a tal riguardo, sulla natura precettiva di tali norme e sulla natura assoluta del diritto di precedenza, si è pacificamente espressa anche la giurisprudenza di merito (per analogia, possono citarsi: la sentenza n. 592/2019, pubblicata il 9.7.2019, del Tribunale di Messina; sentenza n. 841/29018, pubblicata il 4.7.2018, del Tribunale di Patti);

che, peraltro, sotto il profilo processuale, appare opportuna l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i docenti della medesima classe di concorso della



ricorrente A046 che hanno partecipato alle operazioni di mobilità 2019/2020 ed ottenuto il trasferimento, in particolare di quelli sprovvisti della precedenza assoluta “ex lege” 104/1992;

che, a tal riguardo, si osserva che, dal bollettino delle operazioni di mobilità dell’USP di Messina del 24.6.2019, prodotto agli atti, risulta l’esistenza di posti relativi alla classe di concorso A046, utilizzati nelle operazioni di mobilità in questione, assegnati a docenti sprovvisti della precedenza assoluta “ex lege” 104/1992; in particolare, nel caso di specie, si tratta dei seguenti docenti: Ialacqua Daniele (assegnato al distretto 029, Istituto Caio Duilio, punti 155,00); Squadrito Tommasa (assegnata al distretto 031, Istituto Torricelli di S. Agata di Militello, punti 74,00); Visco Antonella (assegnata al distretto 029, Istituto Minutoli di Messina, punti 38,00); Catanzariti Anna (assegnata in esubero alla Provincia di Messina, punti 70,00);

che, ai fini della notifica ai controinteressati, si osserva che, anche per celerità ed economia processuale, mancando nel bollettino l’indicazione di residenza e gli altri dati identificativi, sussistono i presupposti per autorizzare la notifica ex art. 151 cpc (derogando dalle onerose formalità previste dall’art. 150 cpc), mediante pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza nel sito internet del MIUR e dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Messina;

che, allo stato, come si è detto, la ricorrente si trova collocata in congedo straordinario per dottorato di ricerca, che andrà a terminare nel mese di novembre 2020 (come si evince dal relativo certificato prodotto agli atti), con la conseguenza che, in vista dell’inizio dell’a.s. 2010/2021, sarà necessaria la proposizione di domanda cautelare, in quanto il danno grave ed irreparabile verrà a concretizzarsi e sorgere, a decorrere dal mese di novembre 2020, quando al termine del congedo, si vedrà costretta a presentarsi presso la sede di titolarità all’“I.I.S.S. Mazzini –Da Vinci” di Savona, a distanza di oltre 1.200 km dalla propria residenza;



ciò premesso, la prof.ssa Maria Vittoria Rasconà, come sopra rappresentata e difesa, chiede che l'On. Tribunale del Lavoro di Savona, voglia accogliere le seguenti

DOMANDE

1) Preliminarmente, in quanto da considerare, quelli qui di seguito indicati, come controinteressati, sprovvisti di diritto di precedenza “ex lege” 104/1992 - Ialacqua Daniele (Distretto 029 Comune di Messina, assegnato all'Istituto Caio Duilio, con punti 155,00); Squadrito Tommasa (Distretto 031 assegnata all'Istituto Torricelli di S. Agata di Militello, con punti 74,00); Visco Antonella (Distretto 028, Comune di Messina, assegnata all'Istituto Minutoli di Messina, con punti 38,00); Catanzariti Anna (Distretto 033, Provincia di Messina, assegnata in soprannumero nella provincia, con punti 70,00) - non risultando nel bollettino della mobilità alcuna indicazione di residenza né di estremi per evincerla, autorizzare la notifica ex art. 151 cpc, (derogando dalle formalità previste dall'art. 150 cpc), mediante pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza nel sito internet del MIUR e/o anche dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Messina;

2) Nel merito, ritenere e dichiarare - anche previa disapplicazione “in parte qua” del CCNI del 6.3.2019 (art. 13) e dell'O.M. n. 203 dell'8.3.2018, in quanto illegittimi - il diritto della prof.ssa Maria Vittoria Santagada, in relazione alla precedenza assoluta “ex lege” 104/1992 (in combinato disposto con l'art. 601 del D.Lgs n. 297/1994) ed alla disponibilità dei posti per le operazioni di mobilità, così come anche richiesto nella domanda di trasferimento per l'a.s. 2019/2020, con decorrenza giuridica 1.9.2019, all'assegnazione della sede di titolarità, innanzitutto, nelle scuole ivi indicate, nonché, a Messina e/o nella provincia di Messina, e/o, comunque, in uno dei distretti e provincie vicini, nell'ordine di preferenza indicato nella domanda di trasferimento;

3) In ogni caso, conseguentemente, adottare i provvedimenti più idonei ed opportuni a tutela della posizione della ricorrente e del suo diritto soggettivo, ordinando, immediatamente, all'USP di Messina e/o all'USP di Savona e/o al MIUR, per quanto



di competenza, di provvedere all'assegnazione della sede di titolarità spettante di diritto, in esito alle operazioni di mobilità dell'anno scolastico 2019/2020;

4) Condannare il MIUR e/o, comunque, gli uffici periferici dello stesso, quali l'USP di Savona e/o l'USP di Messina, al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio.

Con ogni più ampia riserva di ogni diritto e ragione, anche in ordine al risarcimento danni.

Si dichiara che la controversia ha valore indeterminabile, che ricade in materia di lavoro, e che il contributo dovuto è di euro 259,00.

Si produce documentazione come da indice.

Messina, 9.1.2020

avv. Giovanni Marchese

